

## REGOLAMENTO (CE) N. 2389/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1713/95 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i Paesi Baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, onde tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i Paesi Baltici (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1929/96 (3), ha previsto, all'articolo 5, secondo comma, che il periodo di validità dei titoli non può superare il 31 dicembre dell'anno di rilascio;

considerando che l'adattamento delle concessioni agricole previste dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi e le misure di accompagnamento istituite dal regolamento (CE) n. 1929/96 sono di applicazione a partire dal 1° luglio 1996; che le quantità annue previste da tale regola-

mento sono fissate per un periodo di dodici mesi che vanno dal 1° luglio al 30 giugno, anziché dal 1° gennaio al 31 dicembre; che, di conseguenza, appare opportuno modificare la data di scadenza della validità dei titoli e portarla al 30 giugno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1713/95, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare la data del 30 giugno successivo alla data del rilascio».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per i titoli d'importazione rilasciati a decorrere dal 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

(3) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 29.